

Imola, 30/05/2022

INDENNITA' 200 EURO A LUGLIO

Il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) introduce, all'art. 31, quale misura a sostegno dei consumatori, una **indennità una tantum di 200 euro** da riconoscere, a cura dei **datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti**, con la **retribuzione erogata** nel mese di **luglio 2022**.

Condizioni per l'accesso alla suddetta misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e l'aver beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro – si veda nostra circolare del 23/05/2022) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022.

Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell'erogazione dell'indennità una tantum sarà compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite in seguito dall'INPS.

Si sottolinea che tale indennità verrà corrisposta **non prima di luglio (busta paga di giugno)**, a condizione che l'Inps abbia emanato per tempo la circolare contenente le istruzioni applicative.

Beneficiari dell'indennità una tantum:

Ai sensi del comma 1, art. 31 del DL n. 50/2022, **beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro** sono i **lavoratori dipendenti**

- **non titolari** dei trattamenti di cui al successivo art. 32: in alcuni casi l'erogazione avverrà in via automatica (titolari di pensione, di indennità di disoccupazione NASpl, Dis-Col e disoccupazione agricola, percettori di reddito di cittadinanza), in altri, previa domanda dell'interessato (lavoratori domestici, co.co.co, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi, privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio).
- che nel **primo quadrimestre 2022, almeno per un mese**, abbiano beneficiato dell'**esonero di 0,8 punti percentuali** dell'aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022.

Lo stesso comma 1, art. 31 dispone, inoltre, che l'**indennità una tantum di 200 euro** sia **riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro previa dichiarazione del lavoratore** di non essere titolare delle prestazioni di cui al successivo art. 32, commi 1 e 18.

Nello specifico, **ciascun lavoratore interessato** deve rilasciare una **dichiarazione** (per la quale ad oggi non esiste ancora alcun fac-simile) in cui attesta

- di **non essere titolare di trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 (art. 32, comma 1);
- che il **nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza** (art. 32, comma 18).

Non appena sarà disponibile la circolare Inps, vi informeremo di ulteriori specifiche o di eventuali dichiarazioni da far firmare ai lavoratori.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Seguiteci anche su   e, se vi fa piacere, lasciateci una bella recensione su  